


Pubblicato il 13/09/2018

N.05260 2018 REG.PROV.CAU.
N. 04856/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4856 del 2018, proposto da

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Centore, Daniele Graziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Centore in Roma, via Tuscolana N°16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico MIUR. AOODPIT n° 0000085 del 01/02/2018 avente ad oggetto "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale del

16.02.2018 nella parte in cui non consente la partecipazione ai ricorrenti alla procedura concorsuale de qua;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale, se lesivo degli interessi e/o della posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ordinanza n. 5134/2018 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento del concorso di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

- la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio divenendo dunque applicabili i principi espressi dall'ordinanza dell'Adunanza plenaria 15 ottobre 2014 numero 28 in ordine alla cosiddetta "sospensione impropria";

- che nelle more appare necessario tutelare la posizione delle parti ricorrenti mediante la concessione di una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- a) sospende il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale;
- b) accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi,
- c) rinvia la cognizione cautelare ad una camera di consiglio successiva all'eventuale riassunzione del giudizio.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO